Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi 2020 02417/096
GC
2

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

6 novembre 2020

Convocata la Giunta, presieduta dall'Assessore Marco GIUSTA, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Alberto UNIA

Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori Francesca Paola LEON e Marco PIRONTI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ` DI VENDITA E SCAMBIO OCCASIONALE DI OGGETTI USATI. RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO NELLA MISURA MASSIMA DI EURO 16.000,00 A SEGUITO DI MAGGIORI ONERI DEL CONCESSIONARIO DESTINATI AL RIPRISTINO DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO PERTURBATO DALLA CRISI EPIDEMICA COVID-19.

Proposta dell'Assessore Giusta.

Con deliberazione del 30 gennaio 2018 (mecc. 2018 00311/070) esecutiva dal 15 febbraio 2018, la Giunta Comunale ha dato mandato alla Divisione Decentramento, Giovani e Servizi, di avviare una nuova procedura per l'individuazione del concessionario del servizio di gestione delle attività di libero scambio e, nelle more della conclusione della nuova procedura, ha approvato la proroga del contratto in essere, con l'attuale concessionario.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 44 del 10 luglio 2018 (mecc. 2018 43311/070) si è provveduto all'indizione della gara per l'affidamento della concessione tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 del servizio in oggetto, per due anni, prorogabile per un massimo di mesi sei con contestuale approvazione del capitolato speciale e dell'avviso esplorativo di manifestazione di interesse.

Con Determinazione Dirigenziale n° cron. 76 del 16 ottobre 2018 (mecc. 2018 04554/070) si è provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento del servizio sopra descritto - CIG gara n. 7623935E2D - all'Associazione Vivibalon e, contestualmente, si è determinato di autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio in oggetto alla succitata Associazione Vivibalon, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 pendente la stipulazioone del contratto;

Successivamente, a seguito dello sviluppo della pandemia da Covid19, in ottemperanza alle normative nazionali e regionali, anche nell'area di libero scambio, l'attività è stata sospesa dal 12 marzo al 12 giugno; dopodiché da tale data, a seguito della presentazione da parte del Concessionario del piano operativo di gestione dell'emergenza da rischio Covid19, valutato positivamente, le attività sono riprese nel rispetto della normativa nazionale, regionale e delle linee guida per la riapertura delle attività economico produttive, stabilite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

A questo riguardo, la ripresa dell'attività di gestione del servizio di vendita e di scambio di oggetti usati, sta comportando maggiori oneri a carico del Concessionario per via dell'adozione delle procedure previste dal piano di emergenza, determinando così un aumento dei costi, non preventivabili e non imputabili allo stesso, così come documentato dalla comunicazione pervenuta alla Direzione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi, Gioventù e Pari Opportunità, (**all.1**).

La criticità del periodo tuttavia ad oggi, non può considerarsi risolta, anzi la recrudescenza dei contagi ha indotto il Governo a prorogare lo stato emergenziale fino a tutto il mese di gennaio 2021, nonché la limitazione degli orari o la chiusura di alcune attività commerciali. Tale situazione emergenziale e le limitazioni governative imposte per limitare la diffusione del Covid19, rappresentano avvenimenti straordinari, del tutto eccezionali, ed imprevedibili. A questo proposito, la Città, per far fronte a tale stato emergenziale ha avviato un percorso istituzionale per individuare misure idonee allo stato emergenziale (percorso che si

è recentemente concluso con l'approvazione della deliberazione della Giunta Comunale del 27 ottobre 2020 - mecc. 2020 02277/131).

In analogia alla deliberazione su citata, si ritiene di dover individuare misure analoghe anche nel caso qui rappresentato, e preso atto che il verificarsi di tali fatti non sono riconducibili al concessionario e che incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario, ai sensi dell'art. 165, comma 6, D.Lgs. 50/2016, si ritiene necessario riconoscere un contributo a titolo di rimborso, nella misura massima di Euro 16.000, a seguito delle maggiori spese sostenute e certificate, da attuare sino al permanere dello stato di emergenza.

Si dà quindi mandato agli Uffici competenti, di procedere con la richiesta al Concessionario di quantificazione dei maggiori costi sostenuti, strettamente connessi alle spese riconducibili alla gestione dell'emergenza, correlati da opportuna documentazione comprovante il loro sostenimento. Tale contributo a titolo di rimborso potrà avvenire, eventualmente, anche attraverso compensazioni di cassa, previa verifica del RUP della documentazione della maggior spesa effettivamente sostenuta entro il limite di 16.000,00 Euro.

Tale contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), non è tra quelli previsti ai sensi del Regolamento n. 373 della Città.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di riconoscere al Concessionario un contributo a titolo di rimborso, nella misura massima di Euro 16.000, a seguito delle maggiori spese sostenute e certificate, ai sensi dell'art. 165, comma 6, D.Lgs. 50/2016, sino al permanere dello stato di emergenza, così come individuato e articolato nella parte introduttiva della presente deliberazione;
2) di autorizzare e dare mandato agli uffici competenti all'attuazione delle disposizioni tenute nel presente provvedimento;
3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle

disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, come da dichiarazione allegata (**all. 2**);

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore
ai Diritti e Pari Opportunità
Marco Giusta
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore
Emilio Agagliati
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 66 firmato in originale:

IL PRESIDENTE
Marco Giusta

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 novembre 2020 al 24 novembre 2020;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 20 novembre 2020